

# Messaggio

numero	data	Dipartimento
<b>7997</b>	12 maggio 2021	ISTITUZIONI
Concerne		

## **Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 24 novembre 2020 presentata da Matteo Pronzini "Parificare le condizioni per la navigazione sui laghi di Locarno e Lugano"**

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

abbiamo esaminato la mozione 24 novembre 2020 presentata da Matteo Pronzini, con la quale si chiede al Consiglio di Stato di intervenire presso le competenti Autorità federali per generalizzare il limite di 6 kW a partire dal quale vi è l'obbligo di licenza di condurre natanti sulle acque svizzere a tutti gli utenti. In concreto si tratta di modificare l'art. 6 cpv. 2 della Convenzione per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano.

### **1. PREMESSA**

L'art. 78 cpv. 1 dell'Ordinanza federale sulla navigazione nelle acque svizzere (ONI) prevede che per pilotare un natante motorizzato il conducente deve essere titolare della licenza di condurre se la potenza di propulsione supera i 6 kW.

La navigazione sulle acque ticinesi è inoltre specificatamente regolata dalla Convenzione fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano.

L'art. 6 prevede che per navigare nelle acque dell'altro Stato contraente con natanti di potenza superiore a 30 kW la licenza di condurre è in ogni caso richiesta. Per contro fino a una potenza di 30 kW fa stato la legislazione nazionale del conducente.

### **2. SITUAZIONE ATTUALE**

Alla luce delle norme legali suesposte, concretamente la situazione attuale per gli utenti è la seguente.

Italia e Svizzera al momento applicano valori limite differenziati in relazione alla potenza a partire dalla quale vige l'obbligo per il conducente di essere titolare della licenza di condurre per natanti. Di conseguenza, se per un conducente residente in Svizzera vige l'obbligo della licenza a partire dai 6 kW sia sulle acque svizzere che su quelle italiane del lago Verbano e del lago di Lugano, per il conducente residente in Italia l'obbligo di licenza parte dai 30 kW sia sulle acque italiane che su quelle svizzere dei summenzionati laghi.

### 3. LA RICHIESTA

La mozione ritiene critica la disparità di trattamento che evidentemente risulta dalle norme legali in vigore, e chiede pertanto di sollecitare l'Autorità federale affinché venga modificato l'art. 6 della Convenzione, introducendo il limite di 6 kW per tutti i conducenti che navigano sulle acque del Verbano e del lago di Lugano.

Per la corretta comprensione della mozione si segnala che nella prima frase del secondo paragrafo vi è un errore, essendo stato tralasciato un "non". La corretta formulazione è la seguente: *"Nel concreto ciò significa che un residente in Italia che entra nelle acque svizzere del Lago di Lugano o del lago di Locarno con un natante fino a 30 kW, **non** deve essere in possesso di un permesso di condurre"*.

### 4. VALUTAZIONE

a) La soluzione attualmente in vigore è il frutto di intense trattative fra i due Paesi ed è stata approvata dal Parlamento federale nel 2010 e messa in vigore il 1° marzo 2012.

Il testo precedente prevedeva che per la navigazione sia su acque svizzere che italiane dei laghi in questione la licenza di condurre fosse necessaria a partire da 6 kW. La modifica della Convenzione è stata richiesta dall'Italia, in quanto nel frattempo la legislazione nazionale aveva innalzato a 30 kW il limite per l'obbligo della licenza.

b) La posizione della Svizzera era tendenzialmente negativa, ma vista la posizione dell'Italia rispettivamente l'interesse del Ticino a non perdere questa fascia di utenti provenienti dall'Italia, ha in seguito optato per una soluzione di compromesso.

– Accettazione del limite di 30 kW per i residenti in Italia.

– Introduzione dell'obbligo generalizzato di identificare i natanti italiani che navigano sulle acque del lago Verbano e di Lugano con un contrassegno identificativo (evidente l'interesse del Ticino per facilitare l'attività di controllo; per contro la posizione iniziale dell'Italia era di totale chiusura).

– Fissazione nella Convenzione del limite di 30 kW per contrastare un eventuale ulteriore innalzamento del limite da parte italiana (si ricorda che in quegli anni vi era l'ipotesi di innalzare il limite a 40 kW quale misura per fronteggiare la grave crisi economica con cui era confrontato il settore della cantieristica per la nautica da diporto).

c) Le alternative possibili erano essenzialmente due.

– Innalzare il limite a 30 kW anche nella legislazione svizzera.

La consultazione allora effettuata fra i Cantoni diede esito negativo.

– Innalzare il limite a 30 kW unicamente per la navigazione sul Verbano e il lago di Lugano.

La posizione contraria della Svizzera era dovuta ai problemi pratici di applicazione di limiti differenziati all'interno della Svizzera e alle difficoltà con cui sarebbero stati confrontati in particolare i conducenti ticinesi (non legittimati a condurre natanti fino a 30 kW sugli altri laghi svizzeri in quanto sprovvisti del necessario permesso). Inoltre, in tal caso le Autorità federali sarebbero state confrontate con richieste simili in provenienza da altre regioni svizzere.

- d) A fronte degli aspetti di sicurezza e disparità di trattamento, la posizione ticinese, favorevole al compromesso, trovava fondamento nei seguenti motivi turistici e ambientali, che mantengono inalterata la loro validità.
- Conseguenze negative sul turismo di giornata con il rischio di perdere buona parte di questa fascia di utenti che, navigando nelle acque svizzere del lago Verbano e del lago di Lugano, usufruiscono di servizi e strutture ricettive sul nostro territorio.
  - Diminuzione del numero di conducenti di natanti italiani che raggiungono le nostre zone per effettuare il rifornimento di carburante.
  - Il fatto di rifornirsi di carburante in Svizzera non è dovuto solo a prezzi più interessanti, ma anche alla minor capillarità delle stazioni di rifornimento in Italia. La carenza di distributori di carburante nelle vicinanze rischia di portare a comportamenti poco virtuosi con il rifornimento mediante taniche in modalità e zone non autorizzate, con un conseguente aumento del rischio di inquinamento.
- e) Il limite di 6 kW è motivato da esigenze di sicurezza.  
Va però evidenziato che l'introduzione del nuovo limite, come confermato dalle Autorità di polizia, non sembra aver causato dal punto di vista della sicurezza nautica problemi particolarmente degni di nota.
- f) Come ricordato anche dal mozionante, si ribadisce che un atto parlamentare a livello federale di contenuto simile (Interpellanza F. Regazzi del 15 giugno 2015) è stato evaso con la chiara presa di posizione del Consiglio federale di non ritenere necessario avviare una procedura di modifica della Convenzione su questi punti.

## **5. CONCLUSIONI**

Alla luce di quanto sopra menzionato lo scrivente Consiglio ritiene che l'attuale soluzione di compromesso sia equilibrata e soddisfacente per le parti e propone pertanto di respingere la mozione.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Manuele Bertoli  
Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

## MOZIONE

### **Parificare le condizioni per la navigazione sui laghi di Locarno e Lugano**

del 24 novembre 2020

In Svizzera per poter condurre un natante con più di 6 kW è necessario essere in possesso di un permesso di condurre. In Italia il permesso di condurre è necessario unicamente a partire da 30 kW. La Convenzione fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul Lago Maggiore e sul lago di Lugano recepisce il parametro italiano: solo a partire da 30 kW nelle acque territoriali dell'altro Stato contraente è necessario il permesso di condurre (art. 6 cpv. 2).

Nel concreto ciò significa che un residente in Italia, che entra nelle acque svizzere del Lago di Lugano o del Lago di Locarno con un natante fino a 30 kW, deve essere in possesso di un permesso di condurre. Viceversa, un residente in Ticino, a partire da 6 kW è obbligato ad avere un permesso di condurre. Una situazione che non solo crea delle disparità ma e soprattutto pone un problema di sicurezza per il singolo e per tutte e tutti coloro che si trovano sul lago. È evidente che il fatto di dover svolgere un esame per l'ottenimento di un permesso di condurre, fa sì che solo chi ha le necessarie competenze e preparazione può mettersi alla guida di un mezzo.

Il Consiglio federale, in una sua risposta a un atto parlamentare di Fabio Regazzi, in data 19 agosto 2015 ricordava che fino al 2012 i due paesi applicavano valori limiti uguali circa la potenza a partire dalla quale il conduttore di un natante motorizzato doveva essere titolare di un permesso di condurre. A partire da tale data ed in seguito ad una modifica delle disposizioni nazionali sull'obbligo di possedere la patente nautica, l'Italia non era più in grado di rispettare il valore soglia unico di 8 chilowatt stabilito fino ad allora per i laghi Maggiore e di Lugano. Questa motivazione risulta estremamente debole e non può essere condivisa.

**Per questa ragione con la presente mozione chiedo che il Consiglio di Stato intervenga verso le Autorità federali allo scopo di ridurre a 6 kW il limite contenute nell'art. 6 cpv. 2 della citata Convenzione fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano.**

Matteo Pronzini